

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO**del 2 aprile 1979****che modifica la direttiva 77/101/CEE relativa alla commercializzazione degli alimenti semplici per gli animali**

(79/372/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 43 e 100,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,

considerando che occorre completare la direttiva 77/101/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1976, relativa alla commercializzazione degli alimenti semplici per gli animali ⁽⁴⁾, con una disposizione che autorizzi gli Stati membri a prevedere un imballaggio obbligatorio per gli alimenti semplici diversi da quelli elencati nell'allegato della direttiva 77/101/CEE; che, d'altro canto, è necessario precisare talune indicazioni che devono figurare nell'etichetta o sull'imballaggio degli alimenti semplici per migliorare l'informazione dell'utilizzatore;

considerando che l'allegato della direttiva 77/101/CEE deve essere quanto prima ampiamente modificato per tener conto dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecniche;

considerando che è quindi preferibile rinviare la data alla quale gli Stati membri sono tenuti a conformarsi alle prescrizioni della summenzionata direttiva, affinché l'insieme degli atti relativi a questa normativa entri in vigore contemporaneamente;

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 77/101/CEE è così modificata:

1. Il testo dell'articolo 6 è sostituito dal seguente:

« Articolo 6

1. Gli Stati membri possono prescrivere che gli alimenti semplici ai quali si fa riferimento nell'allegato, parte B, colonna 7, possono essere commercializzati soltanto in imballaggi chiusi o in recipienti chiusi. Gli Stati membri possono prescrivere che gli imballaggi o recipienti siano chiusi in modo che l'apertura comporti il deterioramento del sistema di chiusura e l'impossibilità di riutilizzarlo.

2. Gli Stati membri possono applicare le disposizioni del paragrafo 1 ad alimenti semplici diversi da quelli elencati nell'allegato, parte B ».

2. All'articolo 7, paragrafo 1, testo della lettera e) è sostituito dal seguente:

« e) il peso netto, per i prodotti liquidi il volume netto o il peso netto, e per i prodotti abitualmente commercializzati al pezzo il numero unitario o il peso netto ».

3. All'articolo 15, la data del « 1° gennaio 1979 » è sostituita dalla data del « 1° gennaio 1981 ».

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Lussemburgo, addì 2 aprile 1979.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

J. FRANÇOIS-PONCET

⁽¹⁾ GU n. C 294 dell'8. 12. 1978, pag. 4.⁽²⁾ GU n. C 39 del 12. 2. 1979, pag. 68.⁽³⁾ Parere emesso il 19 dicembre 1978 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).⁽⁴⁾ GU n. L 32 del 3. 2. 1977, pag. 1.